

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.4 DEL 21/01/2026

OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Richiamato l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Visto l'art. 1, commi 816-836 e 846-847 della legge 160/2019 con la quale è stato istituito e disciplinato il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Visto che:

- l'art. 19/bis, del D. L. 95/2025, introduce una deroga al principio dell'invarianza di gettito, consentendo ai Comuni l'incremento annuale del canone in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, modificando l'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019;
- l'art. 1, comma 757, lett. c) n. 1, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 modifica l'art. 1, comma 825, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 inserendo una precisazione sulla modalità di conteggio della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, ossia viene puntualizzato che dal conteggio dei metri quadri che determinano il canone deve essere esclusa la superficie relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario ad es. cornici, supporti di sostegno ed eventuali elementi decorativi che non posseggono alcuna funzione pubblicitaria;
- l'art. 8 della Legge del 02/12/2025, n. 182 modifica la lettera l) del comma 833 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedendo che vengano esentate dal canone non solo le insegne, ma anche le targhe che contraddistinguono non solo la sede ma anche il cantiere, ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- l'art. 1, comma 757, lett. c) n. 2, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 modifica l'art. 1, comma 825, della legge 160/2019 inserendo le seguenti precisazioni: *"in caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione"* ed al capoverso successivo *"Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo di segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi"*

Ritenuto opportuno:

- recepire nel regolamento comunale le modifiche apportate dalla normativa sopra citata;

- per maggior chiarezza, evidenziare le modifiche effettuate al regolamento in vigore nell'allegato A che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che il regolamento, risultante dopo le integrazioni e le modifiche evidenziate nell'allegato sopra citato, è a sua volta allegato alla presente deliberazione come Allegato B a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto:

- l'art. 53, comma 16 della legge 388/00 che dispone che le tariffe, le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali ed i regolamenti delle entrate devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti delle entrate, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 Dicembre 2025 che proroga l'approvazione del bilancio previsionale 2026-2028 al 28 Febbraio 2026;

Visto il comunicato del Mef del 23 marzo 2021 con il quale si stabiliva che i regolamenti e le delibere tariffarie relative al canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati non devono essere trasmessi al Mef e non vengono pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it in quanto entrate di natura non tributaria;

Visto l'art. 42 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata sottoposta alla commissione consiliare permanente bilancio, personale, patrimonio, organizzazione servizi comunali, commercio, artigianato, agricoltura, politiche del lavoro, nella seduta del giorno 18.02.2026;

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Visto il parere favorevole del Responsabile Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti n.

Astenuti n.

Votanti n.

Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto espresso:

- 1) di approvare le modifiche regolamentari come specificato nell'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione;
- 2) di approvare nella sua completezza il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" così come specificato nell'Allegato B che forma parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
- 3) di prendere atto che il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2026;
- 4) di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art. 14 del regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti:

Astenuti:

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.